

# **CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA**

---

## **PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 390**

presentata dai Consiglieri regionali  
SABATINI - STOCHINO - PETRINI - CUCCU - PITTALIS - CUCCA

il 17 maggio 2012

Disciplina e finanziamento delle associazioni pro loco

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO A****STATUTO****ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI**

---

**COSTITUZIONE E SCOPI****Articolo 1**

Nel Comune di \_\_\_\_\_ è costituita una associazione turistica "pro loco" con sede in Provincia di \_\_\_\_\_.

La pro loco è sottoposta alla vigilanza dell'Amministrazione regionale, che può esercitarla anche tramite l'UNPLI Sardegna, che è organismo di secondo grado di coordinamento ed assistenza.

La pro loco non persegue fini di lucro.

**Articolo 2**

L'associazione ha il compito primario di provvedere al miglioramento ed allo sviluppo turistico della località. In particolare essa deve:

- riunire tutti coloro (enti, albergatori, esercenti, operatori economici ecc.) che hanno interesse allo sviluppo della località;
- tutelare e migliorare il patrimonio paesaggistico, ambientale, monumentale ed artistico della località;
- assumere o promuovere e coordinare le iniziative intese a favorire la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche locali, a richiamare ospiti ed a favorirne le condizioni di soggiorno;
- promuovere, attuare e coordinare manifestazioni ed iniziative di interesse turistico;
- assistere i turisti;
- promuovere la realizzazione ed il miglioramento di impianti ricettivi, pubblici esercizi, ritrovi ed impianti turistico-sportivi;
- svolgere attività intesa a richiamare l'attenzione delle competenti autorità su specifici problemi locali la cui soluzione apporti, direttamente o indirettamente, un beneficio alle attività turistiche locali;
- sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- compilare e tenere aggiornato un registro dei locali da affittare a scopo di villeggiatura, corredato di tutti i dati necessari;
- sorvegliare costantemente la osservanza dei prezzi e delle tariffe eventualmente discutendole e facendole correggere dalle competenti autorità;
- istituire un apposito ufficio di informazioni turistiche che sia in grado di corrispondere ad ogni richiesta verbale o scritta, che riguardi il turismo nella località ed in Sardegna e di fornire ai viaggiatori ed ai turisti tutte quelle notizie di cui possono aver bisogno per la scelta dell'eventuale soggiorno o itinerario, quali indirizzi, tariffe, orari, programmi ecc.

## Articolo 3

La pro loco svolge la sua opera nel territorio del Comune di \_\_\_\_\_ ed eventualmente nelle zone contermini, individuate d'intesa con i comuni interessati.

## Articolo 4

I proventi con i quali la pro loco provvede alla propria amministrazione e allo svolgimento delle proprie attività sono:

- le quote degli associati;
- eventuali contributi del comune o di altri enti pubblici o di privati;
- eventuali donazioni;
- proventi di gestioni o di iniziative stabili o occasionali.

**DEI SOCI**

## Articolo 5

Possono essere soci della pro loco tutti i cittadini, anche non residenti, che godano del diritto di voto ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione ed enti, ditte e persone giuridiche che siano comunque interessati allo sviluppo dell'industria turistica.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra i soci anche in forme indirette.

## Articolo 6

I soci effettivi possono essere ordinari, sostenitori, benemeriti ed aggregati.

Sono soci ordinari coloro che versano una quota annua il cui importo è stabilito dalla assemblea dei soci in ragione di euro \_\_\_\_\_.

Sono soci sostenitori coloro che, oltre la quota ordinaria, conferiscono contribuzioni straordinarie.

Sono soci benemeriti coloro che hanno arrecato particolari benefici morali e materiali all'associazione.

Sono soci aggregati i minori degli anni diciotto che sono tenuti al pagamento di una quota annua di importo inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, fissato in euro \_\_\_\_\_.

## Articolo 7

Tutti coloro che intendono far parte della associazione danno l'adesione per iscritto.

Sulle ammissioni di nuovi soci decide il Consiglio d'amministrazione della pro loco.

Eventuali cause di non ammissione, limitate alla mancanza di requisiti civili e politici, sono motivate e comunicate agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Contro la decisione che respinge la domanda di ammissione, è ammesso ricorso al collegio dei probiviri.

Non sono accettati nuovi soci nei novanta giorni precedenti il rinnovo del consiglio di amministrazione.

#### Articolo 8

Tutti i soci hanno diritto di voto fatta eccezione per i soci aggregati che hanno voto consultivo.

Per l'elezione alla carica di consigliere di amministrazione occorre che la qualità di socio sia posseduta da almeno un anno.

I soci aggregati non possono essere eletti componenti del consiglio di amministrazione.

Tutti i soci hanno diritto alle eventuali pubblicazioni dell'associazione e a frequentarne i locali nonché ad usufruire del servizio di assistenza e di ogni altra prestazione gratuita offerta dall'associazione.

#### Articolo 9

La qualità di socio si perde per dimissioni e, automaticamente, per morosità ultrabiennale e per indegnità.

Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al collegio dei probiviri.

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### Articolo 10

Gli organi della associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti;
- il collegio dei probiviri.

### **ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI**

#### Articolo 11

I soci sono convocati una volta l'anno dal presidente in assemblea generale ordinaria e tutte le volte che occorre, in forma straordinaria mediante avviso, almeno otto giorni prima, possibilmente a domicilio e sempre con manifesto affisso all'esterno della sede ed all'albo del municipio e con altra forma di pubblicità di uso locale.

## Articolo 12

L'assemblea generale dei soci ha tutti i poteri necessari per conseguire gli scopi sociali ed in particolare:

- elegge il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori ed il collegio dei probiviri;
- approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- decide sulle direttive dell'attività della associazione;
- delibera sugli argomenti dei quali, prima della convocazione della assemblea, sia richiesta l'iscrizione all'ordine del giorno da almeno un quarto dei soci.

I soci possono fare, in assemblea, tutte le proposte che ritengono opportune per il buon andamento dell'associazione e lo sviluppo delle attività turistiche locali

## Articolo 13

I soci sono riuniti in assemblea generale straordinaria per il rinnovo del consiglio di amministrazione o quando il consiglio di amministrazione, a maggioranza semplice, lo ritenga necessario o quando sia richiesta la convocazione con domanda firmata da almeno un quarto dei soci.

## Articolo 14

Copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea generale, è inviata all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, all'organo regionale rappresentativo delle associazioni turistiche pro loco (UNPLI Sardegna), che possono far partecipare all'assemblea un proprio rappresentante senza diritto di voto.

## Articolo 15

L'assemblea generale è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera con la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, tranne che per le variazioni dello statuto, per le quali è richiesto il voto favorevole della maggioranza degli iscritti all'associazione.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno della seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, un'ora dopo.

## Articolo 16

L'assemblea nomina il proprio presidente, il segretario e due scrutatori.

Godono di diritto d'elettorato attivo e passivo i soci che abbiano versato la quota associativa per l'anno in corso ed i soci benemeriti.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio.

La rappresentanza è conferita per iscritto.

Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Il presidente dell'associazione che termina il proprio mandato, non può presiedere l'assemblea convocata per l'elezione degli organi dell'associazione.

#### Articolo 17

Nell'assemblea generale ordinaria, il presidente dell'associazione fa la relazione sull'attività svolta e la relazione sul conto consuntivo e sul bilancio di previsione e da lettura della relazione del collegio dei revisori dei conti.

I soci possono fare tutte le proposte che ritengono opportune per il buon andamento dell'associazione e per lo sviluppo delle attività turistiche locali.

### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

#### Articolo 18

I membri del consiglio di amministrazione, in numero minimo di sette, sono eletti dall'assemblea, a scrutinio segreto, fra i soci che abbiano almeno un anno di anzianità associativa.

Del consiglio fanno parte inoltre, a titolo consultivo, due rappresentanti del comune di cui uno della minoranza.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente, il segretario ed il cassiere.

Tutte le funzioni dei membri del consiglio sono gratuite.

Gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più consiglieri, si provvede alla sostituzione con il primo o con i successivi dei non eletti, quali risultano dallo scrutinio di votazione dell'assemblea.

In mancanza, l'assemblea provvede alla relativa elezione. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare entro trenta giorni l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

#### Articolo 19

Il consiglio è l'organo di esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'assemblea medesima.

Il consiglio in particolare:

- delibera sulla convocazione dell'assemblea dei soci;
- studia i problemi locali;
- delibera circa l'indirizzo e lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo con le relative relazioni da sottoporre all'assemblea;
- autorizza, in caso di necessità, lo storno di fondi da un capitolo all'altro del fondo di riserva;
- delibera sull'acquisto, la vendita e la locazione dei beni immobili;
- delibera sulle liti attive e passive;

- nomina gli eventuali impiegati, determinandone le attribuzioni e gli emolumenti;
- delibera, con decisione motivata ed entro sessanta giorni dalla presentazione, sulle eventuali cause di non ammissione di nuovi soci nell'associazione; in occasione del rinnovo del consiglio direttivo tale deliberazione è adottata entro il novantesimo giorno precedente la data delle elezioni medesime;
- autorizza i prelevamenti di somme dal fondo di riserva e, in caso di improrogabile necessità, variazioni di bilancio nei limiti di un importo complessivamente non superiore ad un quarto del totale generale del bilancio originariamente approvato dall'assemblea.

Le deliberazioni consiliari relative a detti prelevamenti e variazioni di bilancio sono sottoposte all'assemblea generale nella sua prima seduta utile, rispettivamente per conoscenza e per ratifica.

#### Articolo 20

Il consiglio si riunisce almeno una volta al mese dietro invito del presidente o quando almeno un terzo dei componenti ne presenti domanda scritta.

Gli avvisi di convocazione sono inviati ai consiglieri con lettera a mezzo posta prioritaria almeno cinque giorni prima della riunione, in casi urgenti è ammessa convocazione per e-mail, alla quale dovrà seguire comunque lettera.

Gli avvisi contengono l'indicazione degli oggetti da trattarsi e l'ordine dei lavori. Non possono essere discusse proposte non iscritte all'ordine del giorno a meno che la maggioranza dei membri non ne dichiari l'urgenza, chiedendo l'immediata trattazione.

Le riunioni del consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti eletti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive senza giustificato motivo viene considerato decaduto ed alla sua sostituzione si provvede ai sensi dell'articolo 18.

#### Articolo 21

Una copia dell'avviso di convocazione del consiglio è inviata all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio e al comitato regionale UNPLI Sardegna che possono far presenziare alla riunione del consiglio un proprio rappresentante.

### **DELLA PRESIDENZA**

#### Articolo 22

Il presidente rappresenta l'associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vice presidente e, in mancanza di questi, da un consigliere da lui designato.

Egli può compiere tutti gli atti occorrenti per il funzionamento dell'associazione non espressamente riservati alla competenza dell'assemblea e del consiglio di amministrazione e si intende investito di tutte le facoltà per il raggiungimento dei fini sociali.

In particolare convoca il consiglio e le assemblee; redige gli ordini del giorno; dispone gli atti occorrenti per l'esplicazione delle attività della associazione; cura l'esecuzione del provvedimento e delle delibere del consiglio e dell'assemblea; assume provvedimenti urgenti che ritiene opportuni, sottoponendoli alla ratifica del consiglio.

## **DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

### **Articolo 23**

Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti, eletti fra i soci dell'assemblea.

I revisori durano in carica quattro anni.

Essi esaminano periodicamente ed occasionalmente, in qualsiasi momento, la contabilità sociale, redigendo ogni volta apposito verbale. Esaminano in particolare, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo formulando, in proposito, una relazione che è letta all'assemblea dei soci.

Se invitati dal presidente, possono presenziare alle sedute del consiglio di amministrazione.

## **DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

### **Articolo 24**

Il collegio dei probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti e viene eletto dall'assemblea dei soci.

Il collegio dei probiviri nomina tra i membri effettivi il proprio presidente che dura in carica quattro anni.

Il collegio dei probiviri ha il compito di dirimere ogni controversia tra i singoli soci, tra gli organi sociali, tra gli organi sociali ed i soci.

Il collegio dei probiviri delibera a maggioranza con voto segreto.

I ricorsi sono presentati esclusivamente in forma scritta a firma autografa entro il termine massimo di trenta giorni dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza del fatto che origina il ricorso.

I ricorsi sono trasmessi al presidente del collegio dei probiviri tramite lettera raccomandata A.R. e copia degli stessi è inviata tramite posta ordinaria per conoscenza al presidente della pro loco.

Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili e quindi definitive.

### **Articolo 25**

Il consiglio nomina il segretario, scelto tra i consiglieri ed i soci e, dove occorra, in base ad apposito regolamento da approvarsi dall'assemblea, assume gli impiegati necessari per il funzionamento dell'ufficio.

### Articolo 26

Il segretario redige i verbali e le deliberazioni dell'assemblea, del consiglio e della presidenza, ne conserva con cura la trascrizione su apposito registro, provvede agli atti amministrativi ed alla tenuta dei libri sociali, controfirma i documenti contabili sottoscritti dal Presidente.

## **DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO**

### Articolo 27

L'esercizio finanziario comincia con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

### Articolo 28

Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti, sono presentati all'assemblea per l'approvazione, rispettivamente entro il 30 novembre dell'anno in corso ed il 31 gennaio dell'anno successivo. In sede di approvazione del conto consuntivo l'eventuale avanzo di gestione è obbligatoriamente reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### Articolo 29

Il servizio di cassa dell'associazione è disimpegnato da un istituto bancario, mediante ordini di incasso e mandati di pagamento, ovvero mediante conto corrente bancario e postale o conto di cassa contanti

Ogni operazione è annotata su apposito registro.

## **MODIFICAZIONI E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

### Articolo 30

Qualsiasi modificazione dello statuto è approvata dall'assemblea generale dei soci con voto favorevole della maggioranza dei soci iscritti e in regola con il versamento delle quote sociali e ratificata dall'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

In mancanza della ratifica da parte dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, le modifiche non sono ritenute valide.

Copia di cui sopra è trasmessa anche all'UNPLI Sardegna.

### Articolo 31

Lo scioglimento della pro loco è deliberato dall'assemblea generale dei soci ed è votato da almeno tre quarti dei soci iscritti.

## Articolo 32

La deliberazione di scioglimento contempla la nomina di uno o più liquidatori con i relativi poteri nonché la destinazione del patrimonio sociale che è devoluto in funzione degli scopi di cui all'articolo 1 o per scopi affini, con obbligo di devolvere il patrimonio residuo dopo la liquidazione ai fini di utilità sociale, escludendo pertanto qualsiasi riparto fra i soci.